

Codice A1816B

D.D. 16 ottobre 2025, n. 2018

R.D. 523/1904 - Polizia Idraulica 7783 - Autorizzazione idraulica per l'esecuzione di lavori di manutenzione idraulica con taglio della vegetazione arborea ed arbustiva nel rio Fansimagna nel Comune di Villar San Costanzo (CN) - Richiedente: Comune di Villar San Costanzo.



ATTO DD 2018/A1816B/2025

DEL 16/10/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: R.D. 523/1904 – Polizia Idraulica 7783 - Autorizzazione idraulica per l'esecuzione di lavori di manutenzione idraulica con taglio della vegetazione arborea ed arbustiva nel rio Fansimagna nel Comune di Villar San Costanzo (CN) – Richiedente: Comune di Villar San Costanzo

Premesso che:

- in data 16/09/2025 con nota prot. n. 41097/A1816B il Comune di Villar San Costanzo ha presentato istanza per ottenere l'autorizzazione idraulica per l'esecuzione di lavori di manutenzione idraulica con taglio della vegetazione arborea ed arbustiva in alveo e sulle sponde del rio Fansimagna nel medesimo comune, così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa;

- all'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dal Dott. For. Stefano Rapallino (iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Cuneo) (files: *E.1 Relazione tecnica.pdf.p7m*, *E.2 Documentazione fotografica.pdf.p7m*, *T.1 Pianta-Tavola di progetto.pdf.p7m*, *T.3 Estratto catastale.pdf.p7m*, *T.4 Carta d'inquadramento su base BDTRE.pdf.p7m*, *T.2 Sezioni.pdf.p7m*), in base ai quali è descritto l'intervento in questione, soggetto al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 e s.m.i. e consistente nel decespugliamento di rovi ed arbusti e taglio di piante presenti in alveo e sulle sponde del rio Fansimagna nel tratto compreso tra il municipio e la borgata Foresti, per uno sviluppo complessivo di circa 1,7 km, al fine di ripristinare l'officiosità idraulica del corso d'acqua in questione.

Dato atto che:

- il Settore Tecnico Regionale – Cuneo, con nota prot. n. 41571/A1816B del 19/09/2025, ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014 e, con la medesima nota, in seguito all'esame preliminare della domanda ai sensi dell'Art. 6 del regolamento regionale n. 10/R/2022, ha richiesto la regolarizzazione degli atti assegnando un termine di gg. 20 per la presentazione della documentazione necessaria;

- il richiedente ha prodotto quanto richiesto con nota prot. n. 43180/A1816B del 30/09/2025 (Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale di approvazione del progetto esecutivo);

- non è stato richiesto parere ai sensi della L.R. 37/2006 art. 12 (D.G.R. n. 75-2074 del 27/05/2011), all'ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo in quanto gli interventi in progetto non prevedono l'accesso in alveo con mezzi meccanici o movimentazione di materiale litoide;

- il progetto esecutivo è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 30/09/2025.

Considerato che in data 13/10/2025 è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionario incaricato del Settore Tecnico Regionale - Cuneo al fine di verificare lo stato dei luoghi ed in seguito dell'esame degli atti progettuali, l'esecuzione dei lavori in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del rio Fansimagna.

Dato atto che per i lavori di manutenzione idraulica in argomento regolati dall'art. 37/bis del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011, ai sensi dell'Art. 26 del Regolamento Regionale 10/R approvato con D.P.G.R. 16/12/2022 e della tabella di cui all'Allegato A ("tabella canoni") prevista dall'art. 56, comma 1 della L.R. 19/2018, non sia necessario formalizzare un atto di concessione e che non debba essere corrisposto alcun canone, ferma restando l'osservanza da parte della ditta autorizzata delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 523/1904;
- gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004 e s.m.i;
- il regolamento regionale n. 10/R/2022;
- gli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014;
- la L.R. n. 4 del 10/02/2009;
- gli artt. 37 e 37 bis del regolamento regionale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.;

determina

di autorizzare ai sensi del R.D. n. 523/1904, ai soli fini idraulici, il Comune di Villar San Costanzo ad eseguire i lavori di manutenzione idraulica con taglio della vegetazione arborea ed arbustiva in alveo e sulle sponde del rio Fansimagna nel medesimo comune, secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza depositati agli atti del Settore Tecnico Regionale - Cuneo ed in premessa richiamati, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

a. l'intervento dovrà essere realizzato nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere

introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore Tecnico Regionale - Cuneo;

b. l'intervento dovrà essere eseguito in ottemperanza alle seguenti prescrizioni tecniche:

- l'intervento di manutenzione con il taglio della vegetazione dovrà essere eseguito in osservanza ai dettati della normativa regionale forestale vigente ed esclusivamente nelle aree individuate nella documentazione progettuale allegata all'istanza;

- nel tratto più a valle del rio Fansimagna in prossimità del centro abitato, in presenza di infrastrutture viarie (strade, ponti: 100 m a monte e 50 m a valle), di opere idrauliche (opere di presa, argini) e di opere di difesa esistenti, è consentito il taglio manutentivo della vegetazione ai sensi dell'art. 37 bis del regolamento regionale n.8/R del 20/09/2011 e s.m.i. anche senza il rilascio di matricine; tale tipologia di taglio dovrà essere limitata alla porzione individuata come alveo attivo (parte di alveo raggiungibile dalla piena ordinaria);

- per gli interventi nei restanti tratti d'alveo, in corrispondenza della parte sommitale delle sponde e nella fascia dei 10 m a partire dal ciglio superiore delle sponde medesime si richiamano le prescrizioni di cui ai commi 2.a.1 e 2.b dell'art. 37 del medesimo regolamento e trattandosi di un intervento di manutenzione idraulica il taglio dovrà essere limitato esclusivamente agli alberi schiantati, a quelli fortemente pendenti, morti, erosi al piede e deperiti, caratterizzati da maggiore instabilità e di conseguenza da elevato rischio di schianto e fluitazione nel caso di piena;

- si richiama il divieto di sradicamento o abbruciamento dei ceppi degli alberi di cui all'Art.96 lettera c) del R.D. 523/1904;

- durante l'esecuzione delle lavorazioni di taglio delle piante, l'eventuale accatastamento del materiale dovrà essere effettuato fuori dall'alveo inciso e dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;

c. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. La Committenza è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;

d. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;

e. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza del cantiere, svincolando il Settore Tecnico Regionale - Cuneo da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;

f. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

g. al termine dei lavori occorrerà ripristinare adeguatamente le sezioni di deflusso dell'alveo interessato, rimuovendo le eventuali opere provvisorie di cantiere (piste, rampe di accesso, tute, ecc...);

h. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 3 (tre) a far data dalla presente Determinazione a condizione che non si verifichino nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi, tali da comportare una diversa tipologia di intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto approvato. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione dovrà essere rivalutata dal Settore Tecnico Regionale - Cuneo a seguito di idonea documentazione presentata dal committente. I lavori, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga per giustificati motivi. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;

i. il Committente dei lavori dovrà comunicare a mezzo PEC o similari, con congruo anticipo al Settore Tecnico Regionale - Cuneo l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato,

nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il Committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;

- j. il Settore Tecnico Regionale - Cuneo si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'intervento autorizzato, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che le rendessero necessarie o che l'intervento stesso sia in seguito giudicato incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- k. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- l. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia.

Il presente provvedimento, costituisce anche autorizzazione all'occupazione temporanea delle aree demaniali interessate dai lavori fino a conclusione degli stessi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

Il Funzionario estensore:
Arch. Davide Colmo

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Gianluca Comba